Organici scuola personale docente a.s. 2009-2010

Scheda di approfondimento

Bozza di Decreto Interministeriale sugli organici e C.M. n. 38 del 2.4.2009 Regolamenti attuativi dell'art. 64 del DL 112, comma 4, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, su rete scolastica, formazione classi e nuovi ordinamenti su infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il giudizio della FLC Cgil

La FLC Cgil ribadisce il suo fermo giudizio negativo sull'intera manovra finanziaria del governo in base alla quale il Ministro Gelmini, partendo dalle previsioni della legge 133/08, ha predisposto prima un piano di fattibilità con tutti i tagli inaccettabili della finanziaria, ha emanato poi due regolamenti del tutto coerenti con questi tagli e firma oggi il Decreto Interministeriale e la circolare sugli organici.
Un'operazione di soli tagli nella scuola che non solo lascia immutati i problemi che ci sono, ma aggrava la situazione nel suo complesso in quanto destruttura la scuola primaria che funziona egregiamente e poi, con l'aumento degli alunni per classe e la riduzione del tempo scuola, rende più difficile per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, affrontare i problemi della relazione didattica.
Una manovra che, nonostante le diverse modifiche ottenute ad oggi attraverso la mobilitazione (ad esempio il rinvio di un anno per la secondaria, il ripristino del modello ordinario lungo nell'infanzia, le 24 ore nella primaria solo a domanda delle famiglie, il tempo pieno e prolungato, la revisione dei punti di erogazione del servizio, ecc…), indurrà comunque processi di cambiamento che non hanno origine da un progetto di innovazione, ma da una esigenza di solo risparmio il cui esito, sul sistema, non potrà che essere molto negativo. Anche perché tutto è stato imposto in modo autoritario, al di fuori di qualunque vero confronto democratico con la scuola e al di fuori di qualunque riflessione e approfondimento di natura culturale e scientifica.
Insomma, è evidente che nessuna soluzione tecnico-gestionale tendente a limitare o diluire nel tempo gli effetti, potrà modificare il carattere distruttivo della manovra economica che la FLC considera comunque inaccettabile, irricevibile e inemendabile.

Nella scheda "tecnica" che segue sono evidenziate le modifiche apportate sui parametri per la costituzione delle classi, delle cattedre e dei posti rispetto alla precedente normativa..

PREMESSA

Sul sito è reperibile una **scheda riassuntiva della normativa** in vigore per la definizione delle classi e degli organici dello scorso anno in base al DM 331/98 e 141/99 in presenza di handicap. Per gli organici docenti nella scheda sono riassunti i Decreti Interministeriali annuali e la CM di invio (la n. 19 del 13 febbraio 2008 l'ultima). Con tale scheda è possibile fare un raffronto approfondito rispetto alle modifiche che sono state introdotte per la formazione delle classi per il prossimo anno in attuazione della legge finanziaria n. 133/08 e della legge n. 169/08.
Per il personale Ata il raffronto è con la **CM annuale** che ha trasmesso alle scuole il decreto con le tabelle.

In concreto il MIUR, con le norme appena emanate sul personale docente, ha attribuito anche per l'anno prossimo alle singole Direzioni Scolastiche Regionali una dotazione organica complessiva, da ripartire poi per le singole province e per i diversi gradi di scuola. Una dotazione che viene ridotta, rispetto al diritto dello scorso anno, di 32.100 posti in organico di diritto (nelle tabelle allegate) per effetto del taglio complessivo da effettuare di circa 42.100 posti di lavoro, mentre altri 5.000 posti saranno risparmiati sulla seconda lingua comunitaria della scuola media che non saranno più aggiunti in deroga sul fatto, e ulteriori 5.000 posti saranno tagliati nel successivo organico di fatto. Successivamente usciranno le norme, cioè i tagli, anche per il personale Ata. La dotazione regionale, nel rispetto dei vincoli complessivi della finanziaria, è stata assegnata sulla base di una serie di indicatori adottati unilateralmente dal MIUR. Tra questi ha un ruolo preponderante la previsione sull'andamento degli alunni, e quindi delle classi, tenendo conto delle serie storica degli ultimi anni, ma poi si tiene conto anche di diversi altri indicatori (alunni stranieri, orografia del territorio, densità abitativa, tasso di ripetenza e abbandoni, edilizia scolastica, ecc…).
Poi, sulla base della ripartizione che fa il Direttore Regionale per le singole province e per i vari gradi di scuola, si procede a definire l'organico delle singole scuole. Un organico che, di norma (cioè solo sulla carta) dovrebbe essere basato sul rispetto dei parametri definiti sia per docenti che per Ata a livello nazionale, ma che poi nei fatti cosi non sarà (come non lo è mai stato negli ultimi anni) dal momento che l'obbligo a rientrare nella dotazione totale comporta sforamenti sia sul numero di alunni per classe, che sull'assegnazione di meno personale, in particolare Ata, di quanto spetterebbe.

I due nuovi regolamenti.

Sono intervenuti su:

- **riorganizzazione della rete scolastica;**
- **nuovi parametri per la formazione delle classi e degli organici;**
- **revisione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.**

Riorganizzazione della rete scolastica.

Per acquisire e mantenere l'autonomia scolastica tutte le scuole debbono avere una popolazione scolastica compresa tra **500 e 900** alunni nell'ultimo quinquennio.
Il parametro massimo può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, in particolare in quegli istituti secondari che "richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico".
Nelle piccole isole, comuni montani ed arre geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche, gli indici sono ridotti fino a **300** alunni ma solo se si tratta di istituti comprensivi (infanzia, primaria e media) o IISS (istituti di istruzione secondaria superiore) con corsi o sezioni di diverso ordine o tipo.
Nel procedere all'azione di razionalizzazione della rete scolastica va privilegiata la costituzione di I.C. (istituti comprensivi) e IISS (istituti di istruzione secondaria superiore).

Le conseguenze

Dai dati in nostro possesso, ad oggi, i provvedimenti adottati hanno complessivamente portato alla riduzione di circa 250 istituzioni scolastiche autonome. Altre riduzioni si aggiungeranno sicuramente nei prossimi anni. Dunque avremo la diminuzione immediata di altrettanti posti per DSGA e DS, oltre che una conseguente riduzione di posti sul personale Ata. Il regolamento definitivo non interviene più sui punti di erogazione del servizio perchè l'intera partita è stata rinviata al 2010-2011, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni.

Utilizzo delle risorse umane, *ovvero nuovi parametri per la formazione delle classi e degli organici)***.**
[In corsivo blu sono riportati i parametri del precedente DM 331/98 e 141/99]

Criteri generali:
a)- ***"nella formazione delle classi va assicurata la coerenza con il piano di riorganizzazione della rete scolastica nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente assegnato dai D.I. a ciascuna Regione e ciascuna Provincia."***

b)- le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate;

c)- per assicurare la massima coincidenza tra le classi definite in organico di diritto e poi di fatto è consentito derogare al numero massimo e minimo di alunni in misura non superiore al 10%;

d)- i Dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero della classi solo in presenza di inderogabili necessità dovute all'aumento effettivo del numero degli alunni, ma previa autorizzazione da parte del Direttore Scolastico Regionale;

e)- **per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i precedenti parametri per la costituzione delle classi (DM 331/98) nel caso in cui la scuola sia stata inserita nel piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Miur d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze. Ovviamente, a prescindere dall'inserimento o meno della scuola nel suddetto piano, rimangono vincolanti le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule.**

f)- i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri

Costituzione classi con alunni diversamente abili.

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con non più di **20 alunni** a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe. **[Il precedente parametro era sempre di 20, massimo 25 alunni per classe. Il limite di 20 non doveva essere superato in presenza di più di un alunno con handicap]**
Tenendo conto che comunque la costituzione di classi e sezioni deve essere effettuata nel limite della dotazione organica complessivamente assegnata, ne consegue che la costituzione delle classi può essere effettuata anche in deroga al suddetto parametro di 20 alunni se non si sta dentro il tetto massimo. Nella Circolare Ministeriale è presente una raccomandazione ad evitare la costituzione di classi con più di 20 alunni.

Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura.

I direttori regionali possono autorizzare la costituzione di classi di scuola primaria e media presso ospedali e istituti di cura per i minori portatori di handicap soggetti

all'obbligo scolastico impediti temporaneamente a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 gg. di lezione. Sono ammessi anche altri alunni in day hospital e vanno individuate le forme organizzative più idonee.

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Per la formazione delle classi non si tiene più conto del numero degli iscritti (come fino ad oggi), bensì della serie storica degli alunni scrutinati e ammessi agli esami finali. La dotazione organica e l'organizzazione è quella definita dal DM 25 ottobre 2007. Sull'educazione degli adulti (CPIA) dovrà essere emanato uno specifico nuovo regolamento sempre in attuazione dell'art. 64 della legge 133/08.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Scuola dell'infanzia.

- E' confermato l'orario di funzionamento a 40. Tale orario, su richiesta delle famiglie, è elevabile fino a 50 ore. Sempre su richiesta delle famiglie è possibile anche un orario ridotto a 25 ore antimeridiane.
- Le sezioni saranno costituite, sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, con un numero di bambini **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di handicap. Quindi il nuovo divisore diventa 26. Eventuali eccedenze sono ripartite **fino a 29 alunni** per classe. **[Il parametro attuale è 25 con resti fini a 28]**

Scuola primaria.

Formazione classi.

- Le opzioni possibili (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali, a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (tempo pieno??) viene confermato nella consistenza organica relativa all'a.s. 2008-2009. Un eventuale potenziamento del tempo pieno sarà possibile solo se previsto nell'ambito di un piano pluriennale da definire con accordo in Conferenza Unificata.
- Le classi dove è presente il tempo normale ed il tempo pieno saranno definite sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- Le classi di scuola primaria saranno costituite da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27 in presenza di resti [attualmente il massimo è 25, il minimo 10 e senza resti da ripartire oltre i 25]** Dunque il nuovo divisore passa da 25 a 26.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini **[attualmente il massimo è pari a 10 bambini].**
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. Sarà attivato un piano triennale di formazione "obbligatorio" di 150/200 ore a tal fine per il personale non ancora in possesso del titolo. Solo in via transitoria e fino all'a.s. 2011-2012 potranno essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe per l'intero orario d'insegnamento previsto dal Ccnl (22 ore frontali!) sulla seconda lingua.
- Saranno abolite tutte le compresenze, fatta eccezione di quelli derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica.

- Potranno essere costituiti "posti orario" (cioè posti non interi) nel caso in cui le ore necessarie per assicurare la copertura del tempo scuola complessivo nell'ambito dei vari plessi del Circolo/Istituto Comprensivo, non siano pari a 22 ore d'insegnamento.

Determinazione organico di diritto.

- Nelle nuove classi prime a tempo normale, a prescindere dalle scelte delle famiglie (per 24 ore, 27 ovvero per 30), il numero dei posti si calcola moltiplicandone il numero totale del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale).
- Nelle classi successive alle prime, sempre a tempo normale, si moltiplica il numero totale delle stesse nel Circolo/Istituto Comprensivo per 30 e si divide il totale per 22.
- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore di compresenza per classe diventano disponibili nell'ambito dell'organico d'istituto.
- Qualora dalle modalità di calcolo sopra dette rimangano dei resti orari, questi si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore si arrotonda a posto intero. Se, al contrario, è inferiore alle 12 ore, il pacchetto di ore rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore, servono altre ore, ad esempio di L2, allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo può accadere quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua inglese (L2) in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista su L2. Ad esempio quando le classi "scoperte" sono meno delle 7/8 necessarie per costituire un posto intero di L2.
- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive se l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Qualora con i docenti assegnati non sia possibile assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, sono assegnati docenti specialisti di L2: un posto ogni 7-8 classi e per non meno di 18 ore. In presenza di specifico spezzone orario vale quanto detto sopra.
- Con le 4 ore di compresenza del tempo pieno (se c'è nella scuola), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica e per L2, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalla famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili!) posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, è possibile:
    - estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;
    - assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani;
    - estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalla famiglie.

Scuola secondaria di 1° grado.

- La classi prime saranno costituite, di norma, da non più di **27 alunni e non meno di 18**. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 29 alunni. Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 30. **[Attualmente le classi sono costituite di norma con 25 alunni, il minimo è di 15, il massimo in presenza di resti è a 27 e si arriva fino a 29 se c'è una sola classe]** Il divisore passa pertanto da 25 a 27.

- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari alle prime e seconde rispettivamente, a condizione però che il numero medio non sia inferiore a 20 alunni per classe.**[Attualmente il numero medio nelle classi successive non deve scendere sotto a 15 alunni per classe]** In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.
- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni**.[Attualmente in questi casi il numero minimo è di 10 alunni]**
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni. **[Il massimo attuale è di 12]**.
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
    - compatibilmente con la dotazione organica assegnata,
    - a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),
    - che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana, **[Attualmente c'è l'obbligo ad un tempo scuola non inferiore alle 36 ore con un numero di rientri pomeridiani che decide la scuola, quindi è obbligatorio almeno 1 rientro],**
    - e che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.
    - In presenza di classi miste (normali e a tempo prolungato) il numero delle classi si determinerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti.
- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale a 33 ore settimanali assicurando l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale.
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).
- Le cattedre saranno tutte obbligatoriamente costituite a 18 ore (unica eccezione lettere nel tempo prolungato). E' abrogata la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d'ufficio.

Determinazione organico di diritto.

- Nel **tempo normale** si avranno tutte cattedre a 18 ore e cioè una cattedra di:
    - italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9);
    - matematica ogni 3 classi;
    - inglese ogni 6 classi;

  - seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi. Nel prossimo anno la seconda lingua comunitaria diventa, per la prima volta, organico di diritto sia nel tempo normale che nel tempo pieno.
  - religione ogni 18 classi.
- Ora di approfondimento per lettere, storia e geografia. Non costituisce cattedra in organico di diritto. Solo in fase residuale, e solo se nella scuola ci sono spezzoni sempre di lettere, storia e geografia da abbinare (sia nel tempo normale che prolungato), l'ora di approfondimento può contribuire a costituire cattedra.
- Nel **tempo prolungato** si avranno tutte cattedre a 18 ore e cioè:
  - ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;
  - ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;
  - ogni 6 classi (2 corsi), 1 cattedra di inglese;
  - ogni 9 classi (3 corsi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;
  - ogni 18 classi, 1 cattedra di religione.
- Una o due ore (da 38 a 40), se richieste dalla scuola. Non possono costituire da sole cattedra, ma possono contribuire a costituire cattedre interne nella materia scelta dalla scuola in presenza di altri spezzoni della stessa materia.

N.B.

a- **Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia**. Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare". Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

b- Tenendo conto che le classi terze del tempo prolungato mantengono transitoriamente il quadro orario del DM 22 luglio 1983, non sarà possibile sempre costituire cattedre tutte a 18 ore. In tali casi le cattedre potranno/dovranno essere costituite anche a meno di 18 ore, e non oltre l'orario contrattuale obbligatorio.

c- Qualora le scuole, sia sul tempo normale che sul tempo prolungato, sulla base delle richieste delle famiglie chiedessero l'inglese "potenziato" (per 5 ore e non 3), queste due ore aggiuntive, per il prossimo anno scolastico, non costituiranno organico di diritto, ma saranno attribuite in aggiunta in un secondo momento in organico di fatto.

Scuola secondaria di 2° grado

- Le prima classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni sono meno di 30. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza**. [Attualmente le classi sono di norma con 25 alunni, minimo**

15, massimo 28 e si arriva fino a 29 in presenza di unica classe. Con 30 si può sdoppiare perché garantito il minimo a 15]

- Negli I.I.S.S. comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso tipo, le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali, artistici) o sezione di diverso tipo (es, classico e scientifico nell'ambito dei licei, oppure commerciale o industriale e geometri nell'ambiti dell'istruzione tecnica, oppure industria e artigianato rispetto al commerciale o alberghiero nell'ambito dell'istruzione professionale).
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi, e sulla base degli stessi parametri delle prime classi.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è pari a 25 iscritti. **[20 è il parametro minimo attuale]**
- E' possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore. **[Parametro identico a quello di oggi]**
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc…) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni purché il minimo non sia inferiore a 22. **[In tali situazioni oggi non ci sono indicazioni specifiche sul numero minimo]**
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. **[20 è il parametro attuale]**
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultima classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni. **[Attualmente non c'è un parametro rigido sul minimo]**
- **Educazione fisica**: le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse (posti) assegnate.
- Situazioni disagiate: nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.
- Le cattedre saranno tutte obbligatoriamente costituite a 18 ore. Dal momento però che è stato rinviato di un anno il regolamento sui nuovi ordinamenti, insegnamenti e revisione classi di concorso, rimarranno eccezionalmente alcune cattedre con orario inferiore a 18 laddove non è possibile arrivare a 18 per i vincoli sui singoli insegnamenti (ad es. 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore a disposizione). E' abrogata la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d'ufficio.
- Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità.

Determinazione organico di diritto.

Nella scuola secondaria di secondo grado nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre, salvo l'obbligo alla loro costituzione fino a 18 ore, ove possibile, ed anche in presenza di titolari che dovessero perdere posto (abrogata la norma di salvaguardia). Dal momento però che nel 2° grado sono state rinviate di un anno le modifiche ordinamentali, è evidente che non in tutte le discipline è possibile la costituzione di cattedre a 18 ore. Ad esempio non sarà possibile laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) di quella disciplina sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso la cattedra dovrà essere costituita a 16 ore (e non certo a 20, se non previsto dall'ordinamento specifico

attualmente in vigore). Altro esempio è la classe di concorso 52/A, la cui cattedra sarà di 17 ore settimanali.

Personale educativo.

- La consistenza organica va calcolata sulla base dei nuovi parametri (tutti incrementati per tagliare) e del numero complessivo di convittori e convittrici, nonché del numero complessivo dei semiconvittori e semiconvittrici.
- Entro il limite massimo di posti spettanti il DS individua la quota di posti da assegnare al personale educativo maschile o femminile.

Istruzione degli adulti.

- Confermata la dotazione dell'anno in corso.
- La classi saranno costituite sulla base della serie storica degli scrutinati e ammessi agli esami finali e non più degli iscritti.
- Nelle more del regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei nuovi CPIA, le cui dotazioni organiche saranno definite in organico di fatto, i docenti rimangono in servizio presso i rispettivi CTP di titolarità.